

E) Giurisprudenza di merito

110. Sull'inadempimento rilevante del professionista ex art. 1218 c.c.

Trib. Roma, sez. XIII, sentenza 7 gennaio 2015, n. 277

Nei rapporti tra avvocato e cliente affinché vi sia inadempimento del professionista rilevante ex art. 1218 c.c. non è sufficiente accertare il mancato raggiungimento del risultato utile per il cliente ma occorre verificare se è a questi addebitabile la violazione colposa del coacervo di doveri ulteriori connessi allo svolgimento dell'attività professionale sintetizzati nel dovere di diligenza qualificato cui deve attenersi il professionista secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.03.2009, Ma. Lu. e Al. Ma. convenivano avanti al Tribunale di Roma l'avv. Luigi Vulcano per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni che allegavano di aver subito a seguito e in conseguenza delle inadempienze imputabili al professionista nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli.

In particolare, gli attori deducevano di aver, nel mese di dicembre 1995, conferito mandato all'avv. Vulcano per la gestione della pratica di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale in cui, in data 06.11.1995, era stato coinvolto il Sig. Al. Ma., mentre era alla guida del veicolo "Peugeot 205" Tg. Roma - omissis - di proprietà della sorella Ma. Lu..

In conseguenza di tale sinistro, specificavano di aver sostenuto, per la riparazione della Peugeot 205, spese per complessivi 5.000.001 di Lire (pari a E 2.582, 28), oltre a quelle resesi necessarie per la rimozione del veicolo (per 150.892 Lire, pari a E 77, 93); il Ma. allegava inoltre le lesioni riportate in conseguenza del sinistro, documentate nel referto di p.s. dell'Aurelia Hospital (colpo di frusta cervicale con prognosi di gg. 5) esitanti, a parere della certificazione medica in atti, in un'invalidità permanente del 7-8%.

I Ma. riferivano altresì che, nei mesi e negli anni successivi al sinistro, in risposta alle loro periodiche richieste di aggiornamento, l'avv. Vulcano si sarebbe sempre limitato a indicare che erano in corso trattative con le assicurazioni coinvolte per la definizione di un accordo risarcitorio, senza dare tuttavia più precisi ragguagli.

Trascorsi ormai dieci anni dal sinistro senza che i Ma. avessero ottenuto alcun risarcimento, né informazioni precise dal legale sulla gestione della pra-

tica e sulle ragioni che ne avevano rallentato la definizione, il Ma. inoltrava al professionista formale richiesta di chiarimenti, a mezzo di a/r del 18.12.2006, in cui chiedeva conto anche delle iniziative giudiziarie adottate davanti al Giudice di Pace di Roma cui il professionista aveva genericamente fatto cenno.

Essendo rimasta priva di qualsiasi seguito anche tale richiesta, i Ma. decidevano allora di rivolgersi ad altro professionista (l'avv. Alberto Maria Papadia), incaricandolo di seguire l'attività svolta dall'avv. Vulcano in merito al risarcimento dei danni in questione. Tuttavia, anche le ulteriori richieste di comunicazioni trasmesse dall'avv. Papadia all'avv. Vulcano a mezzo a/r del 30.05.2007 e 26.06.2007 non avevano alcun riscontro. Solo nell'ottobre 2007, l'avv. Vulcano riferirà alle parti di aver sollecitato più volte le compagnie assicuratrici a provvedere al risarcimento dei danni in oggetto, esibendo copia di una bozza di ricorso al Giudice di Pace di Roma datata 26.01.2007, non sottoscritta dal difensore, né munita di rituale procura e ritualmente depositata.

Da tale atto gli attori desumono l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale in oggetto, non risultando compiute da parte dell'avv. Vulcano valide attività interruttive dopo il 5.01.1996 e almeno fino al 27.12.2001.

Tutta l'ulteriore attività interruttiva posta in essere dal convenuto era successiva al 27.12.2001, e peraltro diretta solo nei confronti delle Assicurazioni di Roma, società nel frattempo subentrata alla Ascoroma, senza che risultasse trasmessa alcuna ulteriore richiesta nei confronti della società assicuratrice del mezzo Fiat Iveco che, dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti, risultava responsabile del sinistro.

Allegavano infine gli attori che il Vulcano rifiutava altresì ogni tentativo di composizione bonaria della questione.

Tutto ciò premesso gli odierni attori, con il presente giudizio chiedono a questo Tribunale, accertata la responsabilità professionale dell'avv. Vulcano per il negligente adempimento dell'incarico demandatogli, in particolare, per il mancato assolvimento dei propri doveri di informazione e per non aver posto in essere i tempestivi atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a essi spettante, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro del 06.11.1995, per complessivi E 2.660, 21 a titolo di danno patrimoniale e per ulteriori E 15.877,04 per il danno non patrimoniale allegato dal sig. Ma. (di cui E 10.584,69 a titolo di danno biologico e E 5.292, 35 a titolo di danno morale).

L'avv. Luigi Vulcano, costituitosi nel presente giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità-improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 22, comma 2 del Codice deontologico forense - che prescrive al professionista che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione, l'onere di dargliene preventiva comunicazione per iscritto. Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avvenuta prescrizione del diritto degli attori, deducendo di aver. Sempre diligentemente compiuto, nel rispetto dei propri doveri professionali, l'attività necessaria per interrompere il decorso dei termini di prescrizione del diritto al

risarcimento del danno da sinistro stradale in oggetto; che pertanto tale diritto non poteva ritenersi prescritto, avendo egli continuato a trasmettere richieste di risarcimento alle Assicurazioni di Roma fino al dicembre 2007. A conferma di ciò, deduceva di aver ricevuto formale comunicazione dell'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte delle Assicurazioni di Roma solo in data 23.01.2008.

Rappresentava, inoltre, l'assoluta indeterminazione del danno biologico richiesto dal sig. Al. Ma. in conseguenza del sinistro in oggetto, non supportato da alcuna idonea prova documentale. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la condanna della propria compagnia assicuratrice (Generali S.p.a) chiamata in giudizio, in caso di accoglimento anche parziale della stessa.

Quanto alla chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazione Generali S.p.a. dichiarata dal convenuto nel proprio atto introduttivo, questi non ha tuttavia provveduto a citarla tempestivamente; né sono fondate le eccezioni difensive sulla pretesa irregolarità della notifica del decreto di differimento della prima udienza, regolarmente eseguita e andata a buon fine presso il difensore domiciliatario del convenuto. Di conseguenza, stante la mancata tempestiva notifica dell'atto di chiamata in garanzia del terzo ex art. 106 c.p.c., il convenuto è decaduto dal diritto di introdurre la compagnia garante nel presente giudizio.

Durante l'istruttoria veniva acquisita la documentazione ritualmente prodotta dalle parti; si procedeva all'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto, cui entrambi si sottoponevano, nonché all'escussione del teste indicato da parte attrice. All'udienza del 12.06.2014, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione di termini in misura di legge per il deposito di scritti conclusionali e relative repliche.

Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dal convenuto in merito alla pretesa violazione dell'art. 22, comma 2 c.n.f. La disposizione citata prescrive al difensore unicamente un onere di preventiva comunicazione per iscritto al collega contro il quale il proprio cliente intenda agire in giudizio, per fatti attinenti alla professione. Fermo l'esclusivo rilievo disciplinare della previsione, che non configura in alcun modo una condizione di procedibilità dell'azione, l'adempimento deve ritenersi essere stato comunque assolto nel caso di specie.

Le numerose comunicazioni prodotte in atti da parte attrice (v. in particolare gli alt. 15 e 17 all'atto di citazione) con cui l'avv. Papadia prima, quale nuovo legale incaricato dagli attori, nonché il difensore delle parti nel presente giudizio poi, hanno sollecitato all'avv. Vulcano una composizione bonaria della questione, dimostrano infatti la piena attuazione dell'intento sostanziale della previsione deontologica - qual è quello di rendere il professionista edotto dell'imminente esercizio dell'azione nei suoi confronti, con finalità conciliative che peraltro, nel caso di specie, l'avv. Vulcano non mai ha dimostrato di voler perseguire.

Venendo al merito della domanda principale, si osserva quanto segue.

Gli odierni attori fondano la domanda risarcitoria nei confronti dall'avv. Vulcano per i danni da essi patiti a seguito del sinistro del 06.11.1995, sulla

pretesa responsabilità di quest'ultimo per la negligente e insufficiente attuazione del mandato conferitogli; in particolare, per non aver il legale adempiuto ai propri obblighi di tempestiva e veritiera informazione in ordine all'andamento della pratica, e per non aver loro prospettato l'attivazione di alcuna tutela giurisdizionale, nonostante l'atteggiamento assunto dalle Assicurazioni dei veicoli coinvolti nel predetto sinistro; nonché, nella specie, per l'omesso compimento di validi atti interruttivi della prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno, almeno tra l'08.01.1996 e il 27.12.2001.

Per la corretta qualificazione della fattispecie, occorre innanzitutto premettere che è pacifica, nei rapporti tra le parti, la circostanza che l'odierno convenuto abbia ricevuto dai Ma., nel dicembre del 1995, l'incarico professionale di seguire con le assicurazioni dei veicoli coinvolti la pratica per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale del 6.11.1995. Tale conferimento è comprovato anche dal tenore delle dichiarazioni rese dall'avv. Vulcano in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 21.03.2011.

Altrettanto pacifico, ed è comunque documentato in atti, che, in attuazione del mandato ricevuto, l'avv. Vulcano si sia almeno in prima battuta diligentemente attivato, facendo pervenire alle compagnie assicuratrici dei proprietari dei due veicoli coinvolti nei sinistro oltre quello del proprio assistito, una prima lettera raccomandata, datata 5.01.1996, ricevuta da entrambe l'08.01.1996, recante espressa richiesta di risarcimento danni, nonché formale invito a prendere contatti per addivenire alla soluzione bonaria della controversia.

Tant'è che - come pure è provato in atti - entrambe le compagnie assicuratrici - sia la Allsecures (presso cui come detto era assicurato il conducente del veicolo che secondo i rilievi della Polizia Municipale in atti risultava aver cagionato il tamponamento), sia la Ascoroma (cioè la società assicuratrice della proprietaria del veicolo tamponato che a sua volta aveva urtato la vettura condotta dal Ma.) - si attivavano e prendevano contatti con il convenuto per procedere ai rispettivi accertamenti medico - legali (v. all. 8, 9 e 10 della produzione di parte convenuta, di cui alla memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2 c.p.c.). Il Sig. Ma., in sede di interrogatorio formale, ha confermato infatti di essere stato informato della circostanza dall'avv. Vulcano e di essere stato sottoposto a visita medicolegale all'incirca dopo uno - due anni dalla data del sinistro.

Tuttavia, a seguito di tale attività di accertamento, le Assicurazioni coinvolte non procedevano al risarcimento dei danni richiesti.

Non vi è prova in atti se le suddette assicurazioni abbiano o meno informato l'avv. Vulcano dell'intenzione di non procedere alla liquidazione della pratica risarcitoria promossa; ad ogni modo, nei propri scritti difensivi, il convenuto non contesta le ulteriori circostanze dedotte dagli attori in citazione, secondo cui nei mesi e negli anni a seguire il professionista si sarebbe limitato a riferire loro solo generiche rassicurazioni sulle trattative in corso con le società assicuratrici per il raggiungimento di un accordo risarcitorio.

Il professionista convenuto contesta unicamente, nelle proprie difese, l'addebito di negligenza rivoltogli in merito al mancato tempestivo compimento di validi atti di interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del

danno dei propri assistiti, indicando di avervi costantemente provveduto con continue richieste, fino al dicembre del 2007.

Tuttavia di tale circostanza non vi è prova in atti.

Dalla produzione documentale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. del convenuto non si riscontra, dopo la prima richiesta ricevuta dalle assicurazioni coinvolte in data 08.01.1996, alcun valido atto di interruzione della prescrizione almeno fino all'atto a firma del collaboratore avv. Gentile del 22.12.2001, indirizzato peraltro alla sola società assicuratrice del veicolo condotto dalla sig.ra Fusco e da questa ricevuta in data 02.01.2002, senza che, invece, successivamente al 1996, risultino in effetti curati ulteriori atti interruttivi nei confronti dell'Allsecures. società assicuratrice del mezzo che dagli accertamenti dei VV.UU. in atti condotti nell'immediatezza del sinistro era stato il principale (se non l'unico) responsabile del sinistro.

Deve darsi atto, altresì, che il convenuto non contesta neppure l'ulteriore circostanza, rappresentata dagli attori, di non averli mai debitamente informati sulle possibili iniziative giudiziarie da intraprendere a tutela dei loro diritti e di essersi invece limitato a percorrere solo la predetta attività stragiudiziale. È altresì pacifico - perché pure non contestato - che il convenuto si sia limitato a informare nel dettaglio i suoi assistiti del contenuto della bozza di ricorso al giudice di pace solo nella riunione dell'ottobre 2007. Questi non chiarisce nelle sue difese in quali circostanze di tempo aveva provveduto a redigerlo, né fornisce elementi utili a far luce sulle ragioni della mancata proposizione del giudizio (come, ad esempio, un possibile ritardo nel conferimento dei necessari poteri dai clienti, che pure non indica di aver sollecitato).

La bozza di ricorso, peraltro, risulta indirizzata esclusivamente della conducente del veicolo assicurato presso la società Le Assicurazioni di Roma e nei confronti di quest'ultima; senza che quindi risulti suggerita alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del conducente del mezzo Fiat Iveco e della relativa compagnia assicuratrice (v. all. 11 alla memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).

Ciò posto, parte attrice ritiene che dal complesso delle condotte sopra tratteggiate riferibili al proprio difensore possa farsi causalmente discendere il mancato risarcimento dei danni patiti dai Ma. in conseguenza del sinistro del 06.11.1995.

Prima di procedere oltre nell'esame della fattispecie, occorre, tuttavia, preliminarmente chiarire che l'oggetto del contratto di prestazione d'opera intellettuale di patrocinio tra il cliente e il legale impegna quest'ultimo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, è tenuto a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a garantirgli l'effettivo conseguimento del risultato.

Pertanto, per aversi inadempimento del professionista, rilevante ex art. 1218 c.c., non è sufficiente accertare il mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente; occorre invece verificare se è a questi addebitabile la violazione colposa del coacervo di doveri ulteriori connessi allo svolgimento dell'attività professionale, sintetizzati nel più generale dovere di diligenza "qualificato" cui deve attenersi il professionista, secondo quanto previsto

dall'art. 1176, comma 2 c.c., con riferimento all'art. 2236 c.c. in relazione alla natura della prestazione, e che egli è tenuto ad adempiere con le competenze del professionista di media preparazione (nel merito, Trib. Prato del 27.05.2011; Cass. n. 16846/2005).

In tale ambito, sono da ricondursi, secondo costante giurisprudenza di legittimità, i doveri di sollecitazione, dissuasione e in particolare di informazione pure gravanti sul professionista, dal momento dell'assunzione dell'incarico e per tutto il suo intero svolgimento.

Tali doveri impongono, nella specie, di rappresentare tempestivamente al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, che possono ostare al raggiungimento del risultato perseguito, o produttive del rischio di effetti dannosi; di prospettare le tutele giudiziarie più opportune per il soddisfacimento dei suoi interessi, ma anche di far desistere il proprio assistito dall'intraprendere o proseguire giudizi dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr. sul punto, Cass. n. 14597 del 30/10/2004). Secondo l'orientamento della S. Corte, tra tali obblighi - che il legale nello svolgimento della sua attività è tenuto ad adempiere con l'ordinaria diligenza professionale - deve ricondursi altresì il compimento degli atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente.

Di norma, tali atti non richiedono, infatti, un particolare impegno materiale o speciale capacità tecnica, circostanza nella quale potrebbe trovare spazio la clausola limitativa della responsabilità professionale di cui all'art. 2236 c.c. Al contrario, gli adempimenti interruttivi implicano solo una puntuale verifica del termine di prescrizione in relazione agli elementi di fatto che caratterizzano il caso concreto, oltre che attenzione e sollecitudine da parte del professionista nel compimento del relativo atto (Cass. n. 10454/2002; più di recente, v. inoltre, Cass. n. 18612 del 05/08/2013, resa peraltro in merito a una fattispecie di responsabilità professionale insorta proprio rispetto al decorso del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale, ancorché prima dell'intervento delle S.U. n. 27337 del 2008 la determinazione di tale termine fosse oggetto di contrasto).

Tutto ciò premesso, è indubbio che nel caso in esame il legale convenuto, almeno dopo il 1996, abbia sostanzialmente dismesso la cura dell'affare demandatogli, omettendo il compimento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o comunque, non dandone adeguata prova nel corso del giudizio) e di informare per tempo i suoi assistiti sulle opportune iniziative giudiziali da intraprendere a tutela dei loro diritti. Riprendeva solo in seguito, dal 2001 al 2007, l'iniziale strategia di negoziazione stragiudiziale, senza fornire comunque chiare informazioni ai suoi assistiti sullo stato della pratica, che si era evidentemente arenata attesa la lunga inattività del professionista nel sollecitarne la liquidazione; ciò, nonostante il termine di prescrizione fosse in effetti ormai decorso, per sua incuria, sicuramente all'8/01/2001 (in base a quanto statuito, in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, dalle citate S.U. del 2008, ribadito da ultimo da Cass. n. 7526114 del 1.04.2014, secondo cui qualora l'illecito civile sia considerato dalle legge come reato - ancorché il giudizio penale non sia mai stato promosso - il termine di prescrizio-

ne dell'azione civile di risarcimento del danno è comunque quello più lungo di cinque anni, purché il giudice, in sede civile, possa accertare "*incidenter tantum*", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fattoreato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi).

Sicuramente, il mancato compimento di un valido atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dopo quello ricevuto dalle assicurazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro l'08.01.1996, integra una grave negligenza professionale del convenuto, idonea a danneggiare le ragioni dei suoi clienti. In riferimento al quinquennio considerato, infatti, il convenuto ha prodotto soltanto scritture private di datazione e provenienza incerta, delle quali neppure è possibile ritenere sicuro l'inoltro ai destinatari (v. all. 2 e 3 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.).

Tale condotta ha di certo determinato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del proprietario del veicolo Fiat Iveco che, dagli accertamenti compiuti nell'immediatezza del sinistro pure prodotti in atti, risultava invece aver cagionato il tamponamento a catena che coinvolgeva il veicolo del Ma., non risultando nei suoi confronti intrapresa alcuna iniziativa interruttiva dopo quella già citata del 1996. È appena il caso di osservare che la stessa compagnia di assicurazione virtualmente convenuta in giudizio non ha esitato ad eccepire la prescrizione con lettere in data 4 gennaio 2006 ed in data 23 gennaio 2008 (cfr. doc. nn. 12 e 13 allegati alla memoria istruttoria dello stesso convenuto).

Né, al fine di addivenire a conclusioni opposte, può rilevare il silenzio pure ascrivibile agli odierni attori prima del 2006, o l'assenza di iniziative e disposizioni specifiche da parte di costoro, atteso che fino alla formale revoca dell'incarico, l'avvocato è comunque tenuto a interrompere il termine prescrizione, permanendo in capo a questi l'obbligo di normale diligenza che gli impone di non compromettere i diritti dei suoi assistiti. La mancanza di contatti con il cliente non esime infatti il professionista dai suoi obblighi di diligente cura dell'affare demandatogli, almeno fino alla formale revoca dell'incarico. È pacifico infatti in giurisprudenza che il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l'estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell'art. 1724 c.c.; al contrario, l'incertezza sulla prosecuzione o meno del mandato impone al mandatario di interpellare formalmente il proprio mandante, al fine di conoscere se questi intenda o meno continuare a servirsi della sua opera; nel contempo, quindi, fin quando l'incarico non sia revocato, il professionista è comunque tenuto a compiere tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i diritti del cliente (cfr. Cass. n. 4044194; nel merito Trib. Prato del 27.05.2011; Trib. Reggio Emilia, 12.03.2009).

Rimane pertanto fermo l'obbligo del professionista, nel diligente adempimento del proprio incarico, di assolvere anche i doveri informativi e, in particolare, sollecitatori allorché, come nel caso di specie, sembrano non esservi state iniziative formali del cliente, ancorché per un protratto lasso di tempo.

Neppure possono assumere rilievo le difficoltà familiari che l'Avv. Vulcano allega di aver subito, all'incirca subito dopo il primo episodio interruttivo: la

responsabilità del professionista si configura sia ove questi non abbia svolto l'attività inerente al mandato, sia ove l'abbia svolta solo parzialmente, sia nell'ipotesi in cui questi abbia ommesso di informare il cliente dell'impossibilità di svolgerla (Cass. n. 5617/96).

Infine, si osserva che le ulteriori documentate iniziative interruttive poste in essere solo a fine 2001 - che nell'assunto del convenuto, dovrebbero dimostrare la diligenza e buona fede circa la convinzione della non avvenuta prescrizione del diritto - oltre che ormai tardive, sono rivolte comunque alla sola compagnia assicurativa della Fusco, quale proprietaria del veicolo rimasto coinvolto insieme a quello del Ma. nel sinistro. Peraltro, in sede di interrogatorio formale, è lo stesso convenuto ad ammettere di non essere certo di aver provveduto ad interrompere regolarmente la prescrizione.

Per tutto quanto detto, deve quindi ritenersi accertata la responsabilità del convenuto che, con la propria colpevole inerzia, ha consentito la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno. Né da ultimo, ad escludere o limitare tale responsabilità, può rilevare la circostanza addotta dal convenuto, comunque solo in sede di interrogatorio formale, di aver informato i Ma. del diniego ricevuto dalle assicurazioni e, quindi, di aver suggerito loro di intraprendere un'azione giudiziaria, di fatto non proposta poiché questi ultimi non avrebbero formalizzato il conferimento della relativa procura alle liti.

Il professionista in tale sede non ha indicato alcun riferimento utile a circoscrivere nel tempo tale circostanza e a far ritenere che la stessa sia stata proposta tempestivamente ai propri assistiti. La bozza di ricorso depositata in atti è datata, inoltre, 26.01.2007 (v. all. 11 e 14 di parte attrice) e non vi sono elementi per ritenere che l'avv. Vulcano abbia provveduto a redigerla in precedenza e che la stessa non sia stata ritualmente proposta per assenza della procura alle liti da parte del Ma. (peraltro, la copia del ricorso prodotta in atti da parte attrice risulta da questi debitamente sottoscritta).

Comprovata dunque la responsabilità dell'odierno convenuto nella esecuzione del mandato, per l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di detto inadempimento occorre che gli attori diano prova sia della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra la condotta colposa del professionista e il danno da essi subito sia dell'esatta consistenza dei danni patiti per effetto di tale inadempimento.

La responsabilità del professionista per omissione e la conseguente determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono infatti l'accertamento nel presente giudizio - quanto meno in termini probabilistici, dati i caratteri dell'obbligazione di mezzo dedotta nel rapporto professionale - del sicuro fondamento dell'attività che il legale avrebbe dovuto diligentemente coltivare e che ha invece ommesso; occorre quindi raggiungere la prova, quanto meno in termini di elevata probabilità, che gli effetti di una diversa attività del professionista, ove diligentemente svolta e coltivata, avrebbero procurato la realizzazione della pretesa del cliente o sarebbero stati comunque per quest'ultimo maggiormente vantaggiosi (cfr. Cass. n. 9238 del 18104/2007).

Tali esiti più vantaggiosi ipotizzabili consistono cioè - non nell'entità del danno allegato e richiesto dagli odierni attori, bensì - nel danno che è ragio-

nevole ritenere avrebbe trovato ristoro in giudizio, qualora il professionista convenuto avesse quindi diligentemente coltivato la relativa domanda di risarcimento del danno, mediante una prognosi postuma circa il verosimile esito del giudizio in questione (cfr. da ultimo, sul punto, Cass. n. 22376 del 10/12/2012).

Tutto ciò premesso, nel presente giudizio le parti attrici hanno sufficientemente dimostrato che tra le condotte colpose addebitabili al professionista convenuto e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da essi riportati nel sinistro stradale del 6.11.1995 vi sia stato un rapporto di causa - effetto.

Quanto al probabile esito positivo dell'azione giudiziale di risarcimento del danno che l'avv. Vulcano avrebbe dovuto quanto meno diligentemente prospettare alle parti di esercitare per tempo, può osservarsi quanto segue.

Sull'effettiva sussistenza dell'illecito e delle relative responsabilità, come già osservato, il convenuto non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla condotta di guida del Sig. Ma. e all'assenza di responsabilità dirette di quest'ultimo nella causazione del sinistro (non possono infatti ritenersi tempestive le generiche difese spiegate a tal proposito solo in comparsa conclusionale). Per contro, l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore, come detto, risulta provata dagli elementi raccolti dai Vigili Urbani intervenuti sul luogo indicati nel rapporto in atti (ali. 1 di parte attrice).

Dagli atti può ritenersi quindi sufficientemente provato che l'autocarro Fiat Iveco (assicurato Allsecures, di proprietà di Di Gi. An. e condotto dal Fi. An.) approssimandosi al semaforo di via Aurelia, all'altezza del civico 668, non sia riuscito ad arrestarsi per tempo, tamponando così la Ford Fiesta condotta dalla Fusco (assicurata Ascoroma poi Le assicurazioni di Roma), che si trovava in fase di arresto al suddetto semaforo; nonché che per effetto di tale collisione la Ford Fiesta sia stata sbalzata verso sinistra contro la vettura Peugeot 205 di proprietà di Ma. Ma. Lu., condotta da Ma. Al., che percorreva la stessa Via Aurelia e proveniva dall'opposto senso di marcia.

A fronte di una simile dinamica del sinistro, che esclude ogni corresponsabilità in capo al Ma., può ritenersi che la domanda risarcitoria degli odierni attori, ove proposta per tempo, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta.

Ciò posto, all'esito del presente giudizio, la domanda proposta da parte attrice appare fondata e deve, quindi, essere accolta.

Quanto alla prova dei danni materiali subiti dalla Peugeot 205 di proprietà di Ma. Lu. Ma., il loro ammontare non è stato neppure oggetto di tempestiva contestazione da parte convenuta, che si è limitata a generica contestazione solo in comparsa conclusionale.

In base alla produzione documentale e fotografica di parte attrice, i danni al veicolo allegati possono ritenersi compatibili sia con la dinamica del sinistro (cfr. all. 5, 6 e 7 della citazione), nonché, per entità e collocazione, con i rilievi effettuati dai VV. UU. nel verbale di accertamento in atti (all. 1).

Si liquidano complessivamente, pertanto, nell'importo di E 2.660, 21 (E 2.582, 28 a titolo di spese per la riparazione del veicolo: cfr. fattura del 30.11.1995 in atti; oltre a ulteriori E 77,93 per le spese di rimozione pure do-

cumentate in atti: cfr. ricevuta del 6.11.1995), da rivalutare all'oggi in E 3.830,70 con applicazione dell'indice Istat relativo all'epoca dell'esborso (novembre 1995).

Quanto al danno non patrimoniale richiesto per le lesioni subite dal Ma. Al. alla propria persona in conseguenza del sinistro, dalla documentazione medica in atti (in particolare, dal referto di p.s. e dai certificati medici rilasciati dall'Aurelia Hospital in data 6.11.1995: cfr. all. 2 e 3 all'atto di citazione) risulta che per effetto dello stesso, il conducente riportava una lieve contusione cervicale, con prognosi favorevole di 5 giorni s.c.

Quanto all'accertamento del danno biologico allegato dal Ma., si osserva preliminarmente che questo Giudice ha ritenuto di non dover disporre l'espletamento di una c.t.u. medico - legale, pure sollecitata da parte convenuta, tenuto conto della lieve entità della lesione riscontrata nell'immediatezza del sinistro e del notevole lasso di tempo ormai decorso dall'incidente, che non avrebbe comunque consentito il sicuro riscontro degli esiti riferibili all'evento lesivo, in difetto di ulteriore documentazione medica prodotta in atti che induca a ritenere quantomeno verosimile la attuale sussistenza di profili di invalidità permanente causalmente ricollegabili al sinistro del novembre 1995.

Ciò premesso, neppure può attribuirsi, secondo giurisprudenza costante, pieno valore probatorio all'ulteriore documentazione medica (cfr. consulenza di parte a firma del dott. Ru. del 4.10.1996) prodotta da parte attrice, quanto alla valutazione legale del danno in essa contenuto e, nella specie, dei punti percentuali di invalidità permanente da essa riconosciuti.

La consulenza di parte non è che una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, non dotata di efficacia probatoria rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo consentita la precostituzione fuori del giudizio di tale mezzo di prova. Ad essa può solo riconoscersi valore indiziario, al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che neppure è obbligato in nessun caso a tenerne conto (così Cass. n. 4437 del 19/05/1997; n. 9551 del 22/04/2009).

Parimenti, neppure può riconoscersi valore confessorio come sostenuto da parte attrice, alla determinazione della domanda di risarcimento del danno biologico contenuta nella bozza di ricorso al giudice di pace in atti che il convenuto aveva provveduto a redigere, corrispondente nel quantum alle richieste dall'attore, trattandosi di determinazione del danno biologica anch'essa fondata sulle risultanze del medesimo elemento indiziario, qual è la consulenza del dott. Ru..

Tutto ciò premesso, avendo invece parte attrice precostituito un principio di prova sull'invalidità temporanea subita dal sig. Ma. in conseguenza del sinistro, devono riconoscersi in favore di quest'ultimo sofferti per le conseguenze lesive del sinistro, 5 giorni a titolo di invalidità temporanea totale (come da referto di p.s. in atti); oltre a ulteriori giorni 15 a titolo di invalidità temporanea parziale (al 50%).

Tenuto conto, quindi, dei parametri posti dalla legge 57/2001 da ultimo adeguati con il D.M. 20 giugno 2014, che ha fissato in E 46,43 l'importo rela-

tivo ad ogni giorno di invalidità assoluta, appare equo corrispondere a Ma. Al., E 232,15 per i 5 giorni di invalidità temporanea totale, nonché E 348,23 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale valutabile al 50%, per un totale di E 580,38 per il danno biologico temporaneo.

A tale importo devono aggiungersi E 100,00 per l'ulteriore componente di personalizzazione del danno non patrimoniale sofferto; per un totale di E 680,38.

Vanno, inoltre, rimborsate le spese mediche sostenute da parte attrice in conseguenza del sinistro, documentate per E 7,59.

Competono pertanto agli odierni attori le seguenti somme: E 3.830,70 in favore Ma. Ma. Lu. ed E 687,97 in favore di Ma. Al.

Peraltro, deve osservarsi che nel caso di specie è di certo ravvisabile un concorso di colpa dei danneggiati nella determinazione del danno, atteso che la inerzia degli odierni attori, protrattasi per oltre dieci anni, se, per un verso, non può costituire scusante per le inadempienze del legale convenuto per i motivi sopra espressi, per altro verso induce a ritenere che gli stessi ben avrebbero potuto evitare ovvero limitare il danno lamentato usando l'ordinaria diligenza, provvedendo a sollecitare tempestivamente il Vulcano, ovvero rivolgendosi ad altro legale. Risulta infatti dalla documentazione prodotta in atti che i Ma. solo con lettera raccomandata in data 18 dicembre 2006 si attivavano per richiedere informazioni e sollecitare iniziative anche giudiziali. L'incidenza causale di tale colposa negligenza può equitativamente determinarsi nella misura del 30%, con proporzionale riduzione del risarcimento come sopra determinato.

Competono pertanto agli odierni attori i seguenti importi: E 2.681,49 in favore di Ma. Ma. Lu. ed E 481,57 in favore di Ma. Al..

Su tali importi, già calcolato all'attualità,, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95.

Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale; dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.

In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento - in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma - al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 3% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (novem-

Giurisprudenza di merito

Inadempimento rilevante del professionista *ex art. 1218 c.c.*

bre 1995) e sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-72008 n. 19499).

In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento alla valore medio tra il capitale al valor attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (novembre 1995), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicabile *ratione temporis*, tenuto conto dei parametri generali di complessità ivi previsti (in particolare, delle caratteristiche del procedimento, della importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare e del numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede

condanna Vu. Lu. al pagamento in favore di Ma. Al. della somma di E 481,57, oltre a interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in motivazione;

condanna Vulcano Luigi al pagamento in favore di Ma. Ma. Lu. della somma di E 2.681,49, oltre a interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in motivazione;

condanna altresì il convenuto a rifondere alle parti attrici le spese di lite, che liquida in complessivi E 2.673, 00 di cui E 178,00 per spese, oltre iva e epa come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 07/01/2015.

111. Sulla nullità del patto di quota lite stipulato verbalmente

Trib. Roma, sez. XI, sentenza 13 gennaio 2015, n. 556

Il patto di quota lite stipulato verbalmente è nullo, ma siffatto profilo di nullità deve essere tempestivamente contestato e non può essere rilevato d'ufficio. Tale profilo evidenziato per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 1 è tardivo ed irrituale in quanto costituente "mutatio libelli".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a Be. Si. Ca. Ma. Sa. premesso che:

- nel mese di febbraio del 2008, su indicazione di tal Sig. Ca. Ma., si era rivolta all'Avv. Si. Be. con studio in Roma, all'epoca Via di Villa Massimo, attualmente in Via G.B. De Rossi n° 37, al fine di affidargli l'incarico di ricostruire, anche presso la Credifarma, i rapporti creditori che essa vantava nei confronti di quell'istituto e nei confronti della sorella El. Be. Ca. con la quale aveva condiviso la gestione di "Farmacia Ca. s.n.c. di Ca. Ma. Sa. e Ca. El. Be." dell'omonimo esercizio in Marina di Gioiosa Ionica, Piazza Zeleuco n° 7;

- in particolare essa attrice aveva rappresentato all'Avv. Be. che, anche a seguito dei giudizi civili svoltisi dinanzi al Tribunale di Locri, aveva maturato il convincimento di essere stata privata dei legittimi guadagni, che aveva conseguito nel periodo di gestione comune con la sorella, dell'esercizio farmaceutico e di essere stata informata della esistenza di conti attivi presso la Credifarma di competenza della società di cui essa istante era socia;

- l'Avv. Be. aveva acquisito la documentazione rappresentata dagli atti e dai documenti dei giudizi civili dinanzi al Tribunale di Locri ed aveva assicurato essa esponente di avere la possibilità di ottenere le informazioni di Credifarma in ordine alla esistenza dei conti;

- l'Avv. Be. aveva chiesto che, per l'espletamento dell'incarico, gli venisse costituito un fondo di E. 25.000,00 che essa istante aveva versato in data 18/05/2008 a mezzo assegno bancario a lui intestato n° 5015999847 di E. 24.480,00 sulla banca Carime, regolarmente estinto e a mezzo contanti;

- tuttavia l'Avv. Be. non aveva rilasciato fattura dell'importo percepito né alcun altro tipo di ricevuta e, nel corso dei mesi successivi, si era limitato ad assicurare che, di lì a poco, avrebbe ottenuto le informazioni necessarie per la eventuale predisposizione di azioni in danno di Credifarma e della congiunta El. Be. Ca.;

- trascorrendo inutilmente il tempo, da ultimo, essa attrice aveva deciso alla fine del mese di giugno del 2008 di comunicare all'Avv. Be. la decisione di revocargli il mandato;

- nel mese di luglio del medesimo anno, previo specifico appuntamento, essa esponente aveva ottenuto dall'Avv. Be. la restituzione dei fascicoli dai quali, tuttavia, non emergeva alcuna attività svolta dal professionista in suo favore;

- pertanto essa attrice aveva richiesto la restituzione dell'importo di E. 25.000,00 informando il professionista di essersi rivolta all'Avv. Maglio per la definizione del rapporto;

- a sua volta l'Avv. Maglio, con lettera raccomandata del 13/07/2009, sottoscritta anche da essa istante, ricevuta dall'Avv. Be. il successivo 20, aveva formalizzato la richiesta di restituzione dell'importo, non ricevendo tuttavia formale risposta se non una generica assicurazione verbale intervenuta nel corso di un occasionale e fortuito incontro avvenuto all'interno del Palazzo di Giustizia di Roma, Piazzale Clodio, nel corso di quegli stessi giorni;

- a tutt'oggi l'Avv. Be. non aveva restituito l'importo di E. 25.000,00 né aveva giustificato in alcun modo il trattenimento di detta somma e le eventuali spettanze maturate di cui, peraltro, si contestava l'attribuzione per carenza assoluta di prova in ordine ad attività asseritamente prestate;

tanto esposto chiedeva accertarsi il proprio diritto ad ottenere la restituzione da parte dell'Avv. Si. Be. dell'importo di E. 25.000,00; per l'effetto chiedeva condannarsi l'Avv. Si. Be. al pagamento della somma di E. 25.000,00 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora sino a quella di effettivo soddisfo.

Si costituiva Be. Si. e, con comparsa di risposta, evidenziava che la somma di E. 25.000,00 era stata versata in ragione della considerevole attività di natura stragiudiziale svolta in favore della cliente con redazione di atti di natura giudiziale, che non erano stati sottoposti all'esame delle autorità giurisdizionale per postuma volontà della assistita.

Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 7/10/2014 veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni, siccome riportate in epigrafe, ad opera dei procuratori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata; ed invero risulta incontestata la circostanza che sia stata versata in favore del convenuto la somma pari ad E. 25.000,00 a titolo di fondo in ragione dell'attività di natura stragiudiziale relativa alla acquisizione di informazioni da Credifarma in ordine alla esistenza ed all'ammontare delle somme versate sui conti correnti intestati ad El. Be. Ca. e relativi alla gestione della Farmacia Ca. s.n.c. di Ca. Ma. Sa. e Ca. El. Be..

Occorre considerare che la parte attrice, in sede di atto di citazione, non ha chiesto dichiararsi la nullità del patto di quota-lite avente ad oggetto la corresponsione del corrispettivo nei limiti della somma effettivamente versata; ritualmente la parte convenuta ha chiesto riconoscersi che la fonte del versamento della somma risiedesse nell'accordo in proposito intercorso fra le parti e che il predetto profilo non fosse stato tempestivamente evidenziato.

Veridico risulta che il patto di quota-lite stipulato verbalmente è nullo, ma siffatto profilo di irritalità deve essere tempestivamente contestato e non può esser rilevato d'ufficio; pertanto appare fondata l'eccezione di parte convenuta che il relativo profilo, fatto valere per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 6° comma n°1 c.p.c., sia tardivo ed irrituale in quanto costituente *mutatio* e non già *emendatio libelli* (atteso che nel caso in esame non

si verte in ipotesi di specificazione di profili già enunciati, ma di indicazione per la prima volta di un rilievo mai palesato).

Quanto ai contenuti dell'attività professionale occorre considerare che la parte convenuta ha versato in atti copiosa documentazione relativa alla attività di natura stragiudiziale svolta (ed anche giudiziale, pur non evolutasi nella instaurazione di un processo); peraltro il teste Co. Ma. ha riferito che la somma di E. 25.000,00 sarebbe stata versata in ragione della prestazione professionale "resa" dall'Avv. Be. (dovendo considerarsi che la predetta somma risulta corrisposta dopo il decorso di quasi cinque mesi dai primi contatti di natura professionale); anche l'altro testimone ha riferito in ordine alla attività di natura stragiudiziale svolta dall'Avv. Be. riferendo che, dietro richiesta della cliente, sarebbe stato predisposto un atto processuale da rivolgere nei confronti di Ca. El. Be. relativo alla non corretta ripartizione degli introiti della predetta farmacia.

La circostanza che il predetto atto processuale non sia stato presentato dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti (per la postuma difforme volontà della cliente che non lo ha voluto sottoscrivere) non esime la parte attrice dal remunerare l'attività del professionista.

In definitiva sussistono consistenti riscontri in ordine alla attività professionale svolta dall'Avv. Be. in favore della parte attrice (chiaro essendo che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, non viene versata la somma di E. 25.000,00 dopo quasi cinque mesi di contatti di natura professionale e poco tempo prima della revoca del mandato).

È pertanto da presumersi che la parte attrice, poco tempo prima di revocare il mandato di natura professionale all'Avv. Be., abbia voluto definire il rapporto con il medesimo versandogli la somma onnicomprensiva di E. 25.000,00 a titolo di riconoscimento dell'attività complessivamente svolta.

In forza dei superiori rilievi non vi è luogo ad alcuna ripetizione di indebito apparendo fornito di giustificazione causale il versamento della somma pari ad E. 25.000,00 (anche tenuto conto della considerevole consistenza anche economica, delle questioni esaminate e degli atti processuali e negoziali redatti, pur non sottoscritti dalla parte attrice).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge la domanda e condanna la parte attrice a rifondere in favore di Be. Si. le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi E. 3.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 6 gennaio 2015.

Depositata in cancelleria il 13/01/2015.